



Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

Prot. 133849 /R.U.

IL VICEDIRETTORE DELL'AGENZIA – AREA MONOPOLI

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di Agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 di recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;

Visto, in particolare, l'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che i tabacchi da inalazione senza combustione, di cui allo stesso comma, sono sottoposti ad accisa in misura pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo 39-*quinqüies*, e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette più vendute, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette e utilizzando, per i prodotti del tabacco senza combustione, il dispositivo specificamente previsto per il consumo, fornito dal produttore.

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 24 dicembre 2014, con il quale sono state definite le menzionate procedure tecniche;

Viste le istanze del 2 maggio 2017 e del 15 settembre 2017, con le quali la Philip Morris Italia Srl ha richiesto la registrazione, ai fini della commercializzazione, della marca di tabacco da inalazione senza combustione "Heets Blue Label";

Considerato che, ai sensi dell'articolo 39-terdecies, commi 2 e 3, occorre stabilire per la indicata marca di tabacchi da inalazione senza combustione, il relativo prezzo di vendita al pubblico, ai fini dell'applicazione degli articoli 39-sexies e 39-septies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in conformità a quello richiesto dalla Philip Morris Italia Srl con istanza del 2 maggio 2017, nonché l'importo dell'accisa determinato ai sensi dello stesso comma 3;

Considerato che il tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette più vendute, determinato in base alle procedure tecniche definite con il provvedimento 24 dicembre 2014, articolo 1, è pari a 385,32 secondi per sigaretta;

Considerato che il tempo medio necessario per il consumo di un campione di Heets Blue Label, determinato in base alle procedure tecniche definite con il provvedimento 24 dicembre 2014, articolo 1, è pari a 349,30 secondi per unità di prodotto, come risulta dal verbale di cui all'allegato 1;

Considerato che un'unità di prodotto Heets Blue Label equivale, conseguentemente, al consumo di 0,9065 sigarette convenzionali;

Considerato che, nell'anno 2016, il prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è pari a € 238,00, su cui è applicata attualmente l'aliquota di accisa pari a € 140,658 corrispondente a € 0,140658 per sigaretta convenzionale;

Considerato che sul quantitativo di sigarette equivalente al consumo di un'unità di prodotto di Heets Blue Label si applica un'accisa pari a € 0,12751, e, pertanto su un'unità di prodotto Heets Blue Label si applica, ai sensi dell'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, un'accisa pari al 50 per cento di detto importo;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 39-terdecies, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, in riferimento alla sotto indicata marca di tabacchi da inalazione senza combustione è stabilito il prezzo di vendita e l'importo dell'accisa:

Marca: Heets Blue Label

Pezzi per confezione: n. 20;

Prezzo di vendita per confezione: € 5,00;

Prezzo di vendita per 1000 pezzi: € 250,00;

Accisa per pezzo: € 0,06376

Accisa per confezione: € 1,2752

Accisa per 1000 pezzi: € 63,76



Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Roma, 1° dicembre 2017

Alessandro Aronica

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)

Allegato 1

DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL PROVVEDIMENTO DEL 24/12/14,
R.U.104859 , DEL TEMPO MEDIO DI CONSUMO DEL TABACCO DA INALAZIONE SENZA
COMBUSTIONE **HEETS BLUE Label**

Luogo di esecuzione delle analisi	Laboratorio di analisi della Direzione centrale Gestione accise e monopolio tabacchi - Ufficio cirolazione tabacchi
Data di esecuzione delle analisi	07/10/2017
Numero pezzi analizzati	20 pezzi per marca
Condizioni standard di misurazione	Come da articolo 1, comma 1, del Provvedimento del 24/12/14
Assistono alle operazioni eseguite dagli addetti al Laboratorio di analisi i Signori	- -

Marca	Pezzo n.	Tempo di consumo (in secondi)	tempi minimo/ massimo	scostamento tempi minimo / massimo
HEETS BLUE LABEL	1	349,00		-0,57%
	2	349,00		
	3	350,00		
	4	349,00		
	5	348,00	348,00	
	6	350,00	350,00	
	7	350,00		
	8	349,00		
	9	349,00		
	10	350,00		
Tempo medio		349,30		